Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 settembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1952, n. **1130**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo culturale fra l'Italia e i Paesi Bassi

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno dei Paesi Bassi animati da un pari desiderio di consolidare e intensificare i loro rapporti,

hanno deliberato di concludere a tale effetto un Accordo concernente le relazioni culturali e intellettuali fra i due Paesi, e hanno nominato allo scopo dei Plenipotenziari, che debitamente autorizzati dai loro Governi hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L'Accordo ha lo scopo di stabilire su solide basi e di sviluppare mediante un contatto continuo fra le Parti le buone relazioni fra i due Paesi nel campo scolastico, intellettuale, scientifico e artistico.

Art. 2

Per l'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista permanente. Essa si comporrà di sei membri, e ciascuna delle Parti contraenti vi sarà rappresentata da tre membri. La composizione e il funzionamento della Commissione saranno regolati dalle seguenti norme:

a) I membri della Commissione saranno nominati:

per l'Italia dal Ministro degli Affari Esteri d'intesa con quello della Pubblica Istruzione; per i Paesi Bassi dal Ministro dell'Istruzione, delle Scienze e delle Arti.

La lista dei membri di ciascuna Parte contraente sarà notificata per via diplomatica al Governo dell'Altra Parte.

b) La Commissione Mista si riunirà in seduta plenaria ogni volta che sia necessario e almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nei Paesi Bassi. Le riunioni saranno presiedute da un settimo membro, che sarà il Ministro della Pubblica Istruzione del Paese ospitante.

c) Qualora debbano essere affrontate questioni d'ordine tecnico che esigano una competenza particolare, la Commissione potrà procedere alla creazione di Sottocommissioni, composte di membri scelti anche fuori del proprio seno, ciascuna delle Parti restando rappresentata da un pari numero di membri. Il luogo della riunione e la presidenza di tali Sottocommissioni saranno determinati secondo le norme di cui al paragrafo *b*), potendo peraltro la presidenza essere assunta da una personalità designata dal Ministro del Paese dove ha luogo la riunione.

d) Indipendentemente dal disposto del comma *c*) la Commissione Mista potrà aggregarsi, sempre in pari numero, degli esperti a titolo di consiglieri tecnici.

Art. 3.

Dopo la ratifica dell'Accordo, le deliberazioni che ne discendano, così come siano state fissate dalla Commissione Mista, saranno pubblicate in un Atto ufficiale che figurerà come annesso al presente Accordo. Tali deliberazioni, come ogni modificazione o aggiunta alle stesse, si adotteranno su proposta della Commissione Mista e dopo approvazione da parte dei Governi dei due Paesi.

Art. 4.

Le due Parti contraenti favoriranno lo scambio di professori universitari e medi, di membri di istituzioni scientifiche, letterarie e artistiche, di studenti, di ricer-

catori e di artisti. La presentazione dei candidati sarà fatta dalle stesse Università o Istituzioni e sottoposta al parere della Commissione Mista.

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà, inoltre, l'effettuazione di viaggi collettivi di professori, studenti, artisti, professionisti, tecnici e intellettuali in genere nell'altro Paese.

Art. 5.

Ciascuna delle Parti contraenti ha la facoltà di creare e mantenere propri Istituti culturali sul territorio dell'altra Parte, a condizione di osservare le norme di legge regolanti la creazione di tali Istituti in ciascuno dei due Paesi.

Il trattamento economico che il personale degli Istituti predetti riceve in tale sua qualità dalla rispettiva Parte contraente sarà esente da ogni imposta sui redditi nel territorio dell'altra Parte contraente, dove ha sede l'Istituto.

Art. 6.

Ciascuna Parte contraente s'impegna a favorire — mediante la creazione di cattedre universitarie, di lettorati e, ove possibile, di corsi nelle scuole medie — lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nei propri Istituti d'istruzione, sia con propri docenti, sia accogliendo docenti dell'altra Parte all'uopo designati.

La Commissione Mista di cui all'art. 2 determinerà i modi di attuazione reciproca del predetto impegno.

Art. 7.

Le due Parti contraenti dichiarano di voler favorire la istituzione di borse per permettere agli studenti e studiosi di ciascuna Parte di compiere studi o ricerche nell'altro Paese contraente.

La Commissione Mista farà ai Governi interessati le proposte relative al numero delle borse e alla loro regolamentazione.

Art. 8.

Le Parti contraenti intensificheranno gli scambi culturali fra i due Paesi mediante l'organizzazione di concerti, opere liriche e drammatiche, conferenze, mostre artistiche, scientifiche, didattiche e ogni altra appropriata manifestazione culturale; mediante la diffusione di libri e periodici, nonchè attraverso il cinema e la radio.

Art. 9.

Le Parti contraenti studieranno le necessarie misure finanziarie per facilitare le manifestazioni artistiche e culturali in genere di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro.

Art. 10.

Le Parti contraenti auspicano che, sotto riserva delle eventuali misure di sicurezza pubblica, i libri, i giornali e i periodici editi in uno dei due Paesi possano liberamente entrare nel territorio dell'altro Paese in franchigia di ogni diritto, senza licenza di importazione o altre disposizioni restrittive.

Art. 11.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati all'Aja nel più breve tempo possibile. L'Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 12.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia notificato — sei mesi prima del termine dei cinque anni — il proprio intendimento di denunciarlo, il presente Accordo continuerà a vigere obbligatoriamente fino al termine di un anno dal giorno in cui una delle due Parti contraenti lo avrà denunciato.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese, i due testi facendo egualmente fede, a Roma, il 5 Dicembre 1951.

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
W. DE BYLANDT

Per il Governo della Repubblica Italiana
DE GASPERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Cultureel Verdrag tussen Nederland en Italië

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering der Italiaanse Republiek;

Bezield door de gelijke wens om haar betrekkingen te bevestigen en te versterken;

Hebben besloten te dien einde een Verdrag te sluiten betreffende de culturele en intellectuele betrekkingen tussen beide landen et hebben tot dit doel gevolmachtigden benoemd, die, daartoe door hun Regeringen behoorlijk gemachtigd,

als volgt zijn overeengekomen:

Artikel 1

Het Verdrag heeft ten doel, door bestendig contact tussen de beide Partijen de goede betrekkingen tussen beide landen op het gebied van onderwijs, wetenschap en kunst op een hechte basis te grondvesten en te ontwikkelen.

Artikel 2

Met het oog op de uitvoering van dit Verdrag wordt een permanente gemengde Commissie ingesteld. Deze zal bestaan uit zes leden; ieder der Verdragsluitende Partijen wordt door drie leden vertegenwoordigd. De samenstelling en de werkzaamheden van deze Commissie worden door de volgende beginselen beheerst:

a) De leden der Commissie worden voor Nederland benoemd door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; voor Italie door de Minister van Buitenlandse Zaken, in overleg met de Minister van Openbaar Onderwijs. De lijst der leden van iedere Verdragsluitende Partij wordt langs de diplomaticke weg aan de Regering der andere Partij ter kennis gebracht.

b) De gemengde Commissie vergadert in pleno telkenmale als de noodzakelijkheid daartoe gevoeld wordt en tenminste eenmaal's jaars om beurten in Nederland en in Italië. De samenkomsten worden voorgezeten door een zevende lid en wel de Minister van Onderwijs van het ontvangende land.

c) Indien vraagstukken van technische aard in behandeling moeten worden genomen, die een gespecialiseerde kennis van zaken vereisen, kan de gemengde Commissie en toe overgaan subcommissies in te stellen, samengesteld uit leden gekozen uit of buiten haar midden, waarin ieder der Partijen door een gelijk aantal leden vertegenwoordigd wordt. De plaats van samenkomst en het voorzitterschap van deze subcommissies worden bepaald door dezelfde beginselen als onder *b*) vastgesteld, met dien verstande dat het voorzitterschap daarvan kan berusten bji een persoon aan te wijzen door de Minister van het land, waar de zitting plaats vindt.

d) Onverminderd het bepaalde onder *c*) kan de gemengde Commissie deskundigen als technische adviseurs aan zich toevoegen, steeds op basis van pariteit.

Artikel 3

Na bekrachtiging van dit Verdrag zullen de daaruit voortvloeiende bepalingen zoals deze door de gemengde Commissie zijn vastgesteld, worden bekend gemaakt in een officiële akte, die als bijlage aan dit Verdrag zal worden toegevoegd. Deze bepalingen alsmede alle veranderingen van en toevoegingen aan deze bepalingen komen op voorstel van de gemengde Commissie tot stand na goedkeuring door de Regeringen der biede landen.

Artikel 4

Beide Verdragsluitende Partijen zullen de uitwisseling bevorderen van hoogleraren, leraren bij het middelbaar onderwijs, leden van instellingen op het gebied van wetenschap, letterkunde en kunst, studenten, personen belast met wetenschappelijk onderzoek en kunstenaars. De voordracht der candidaten zal door de universiteiten en instellingen zelf worden opgemaakt en zal ter beoordeling aan de Commissie worden voorgelegd.

Voorts zal ieder der Verdragsluitende Partijen het ondernemen van reizen in groepsverband van leraren, studenten, kunstenaars, personen uit beroep of ambacht, technici en intellectuelen in het algemeen, in het andere land bevorderen.

Artikel 5

Ieder der Verdragsluitende Partijen is gerechtigd op het grondgebied van de andere Partij culturele instellingen op te richten en in stand te houden, onder het voorbehoud dat zij de wettelijke bepalingen in acht nemen, welke het oprichten van dergelijke instellingen in ieder der beide landen regelen.

De salarissen, welke de functionarissen van bovengenoemde instellingen in deze hoedanigheid van de ene Verdragsluitende Partij ontvangen, zullen zijn vrijgesteld van iedere belasting op inkomsten op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij, waar de instelling is gevestigd.

Artikel 6

Ieder der Verdragsluitende Partijen neemt de verplichting op zich — door het oprichten van leerstoelen, lectoraten en waar mogelijk, door het organiseren van cursussen op middelbare scholen — de studie van de taal en letterkunde van de andere Partij in haar eigen onderwijsinstellingen te bevorderen, hetzij door eigen leerkrachten, hetzij door het ontvangen van leerkrachten van de andere Partij, die hiertoe naar behoefte aangewezen worden. De gemengde Commissie, genoemd onder artikel 2, zal de wijze bepalen waarop bovengenoemde verplichting wederzijds zal worden uitgevoerd.

Artikel 7

Beide Verdragsluitende Partijen verklaren het toekennen, van beurzen te willen bevorderen, teneinde studerenden in staat te stellen hun studies of onderzoekingen in het andere Verdragsluitende land voort te zetten.

De gemengde Commissie kan wat het aantal dezer beurzen en alle verdere regelingen dienaangaande betreft, bij de betrokken Regeringen voorstellen indienen.

Artikel 8

De Verdragsluitende Partijen zullen de culturele uitwisselingen tussen beide landen versterken door het organiseren van concerten, opera- en toneelvoorstellingen, voordrachten, tentoonstellingen van artistieke en wetenschappelijke aard of op het gebied van het onderwijs en alle andere daartoe geëigende culturele manifestaties, door de verspreiding van boeken en tijdschriften alsook door de film en de radio.

Artikel 9

De Verdragsluitende Partijen zullen alle financiële maatregelen onder ogen zien, nodig om in het algemeen manifestaties op artistiek en cultureel gebied van het ene land in het andere te vergemakkelijken.

Artikel 10

De Verdragsluitende Partijen achten het wenselijk dat, onder het voorbehoud van mogelijk te nemen maatregelen ten behoeve der openbare veiligheid boeken, couranten en tijdschriften die in een der beide landen zijn uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het grondgebied van het andere land, vrij an rechten, zonder invoervergunning of andere beperkende maatregelen.

Artikel 11

Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk to's-Gravenhage worden uitgewisseld. Het Verdrag zal in werking treden op de dag der uitwisseling van de akten van bekrachtiging.

Artikel 12

Dit Verdrag zal van kracht blijven gedurende een tijdvak van vijf jaren. Indien geen der Verdragsluitende Partijen zes maanden voor afloop van die termijn van vijf jaar kennis heeft gegeven van haar bedoeling het Verdrag te beëindigen, zal het verbindend blijven gedurende een jaar vanaf de dag, waarop de ene of de andere der Verdragsluitende Partijen het zal hebben opgezegd.

Ter oorkonde waarvan de wederzijdse Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ondertekend en daaraan hun zegels hebben gehecht.

Gedaan in tweevoud, in de Nederlandse en de Italiaanse taal, welke beide teksten gelijkelijk authentiek zijn, te Rome, de 5 December 1951.

Voor de Regering
der Italiaanse Republiek
DE GASPERI

Voor de Regering
van het Koninkrijk der Nederlanden
W DE BYLANDT

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 31 luglio 1952, n. 1131.

Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni, di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

Art. 2.

La concessione di anticipazioni può essere fatta anche ai titolari di beni italiani, residenti, o già residenti, nel Territorio Libero di Trieste, anche quando, da parte jugoslava, non sia stata ancora riconosciuta la legittimazione, purchè venga dall'interessato fornita dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni.

Art. 3.

E' inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni, immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria o a confisca, purchè sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo e sempre che ne sia riconosciuta la legittimazione.

Art. 4.

Nella concessione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto.

Verrà accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.

Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

Detta Commissione, che potrà funzionare anche in sottocommissioni, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso, presentare memorie, documenti e prove.

La deliberazione della Commissione, firmata dal Presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all'emissione degli atti di pagamento a valere sugli ordini di accreditamento di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Il termine per la presentazione delle denuncie di cui all'art. 1 della presente legge è prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro salvo le cambiali.

Art. 7.

L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia, non potrà superare la somma di complessive lire dieci miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure di cui al precedente comma, non potrà superare la somma di complessive lire cinque miliardi.

Art. 8.

Il pagamento sarà effettuato dall'Intendenza di finanza di Roma mediante ordinativi su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Gli oneri previsti dalla presente legge vengono coperti mediante riduzione di corrispondenti importi nello stanziamento, di cui al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952.

Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere relativi all'anno 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 617;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1948 i contributi a carico del comune di Roma per i servizi di

polizia della Capitale, nonchè per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, istituiti con decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887;

Udito il Sindaco del comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi dovuti, per l'anno 1948, dal comune di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, sono stabiliti nella somma di lire trecentosettantasette milioni cinquecentottantatremila cinquecentonovantanove.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1952
Registro Interno n. 20, foglio n. 77. — VILLA

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1952.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Victoria (Entre Rios) e istituzione di una Agenzia consolare in Nogoya (Entre Rios).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Victoria (Entre Rios) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita un'Agenzia consolare in Nogoya (Entre Rios) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Rosario (Argentina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1952

p. *Il Ministro*: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1952
Registro n. 35, foglio n. 384. — BARNABA

(4303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Chris G. Petrow, Vice console di Stati Uniti America a Palermo.

(4159)

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Barrett M. Reed, Vice console di Stati Uniti America a Napoli.

(4160)

In data 8 agosto 1952, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfred P. Dennis, Vice console di Stati Uniti America a Genova.

(4161)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Cavallermaggiore (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Sentiero che da Madonna della Pace porta alla chiesa di San Pietro e strada provinciale che da Cavallermaggiore porta a Monasterolo e Saluzzo;

ovest: strada comunale che da Cavallermaggiore conduce a Savigliano passando dalla frazione San Giacomo;

sud: confine del territorio comunale di Cavallermaggiore;

est: strada statale n. 20 che da Savigliano conduce a Cavallermaggiore.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Trequanda ed Asciano (Siena), dell'estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Sinalunga-Asciano, dall'imbocco al bivio per Villa dei Boschi; da tale bivio linea est-ovest passa sotto Poggio Cucco, fino a ritrovare la strada per Asciano;

ovest: dal punto predetto strada fino a Montecalvoli; torrente Asso; fino presso il podere Prato (escluso);

sud: linea dell'Asso, presso il podere Prato fino al fosso Rigo; detto fosso fino presso il podere Baconcoli; da qui al podere Gamberaia ed alla strada Trequanda-Sinalunga, presso il Casotto Salvi;

est: strada Trequanda-Sinalunga, fino all'imbocco.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Montepulciano e Pienza (Siena), dell'estensione di ettari 1300 circa delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Montepulciano-Pienza fino al Poderuccio, quindi strada che porta al podere Poggiano, sotto Villa Cagnoni, quindi strada di campo fino a 200 metri oltre il podere Il Termine;

ovest: linea nord-sud dal punto predetto al podere Il Casalino quindi al podere Le Lame ed al podere Casellina sulla strada Monticchiello-Pianoia;

sud: strada Monticchiello-Pianoia, dal podere Casellina al podere Pianoia, fino ad incontrare la strada Castelluccio-Montepulciano (bivio presso il podere Le Ville);

est: strada Castelluccio-Montepulciano, dal punto predetto fino ad incontrare la strada Montepulciano-Pienza, nei pressi di Montepulciano.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Gazzola e Travo, località Croara (Piacenza), dell'estensione di ettari 380 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sponda a destra del torrente Trebbia da quota 132, molino Fava, casina Miraflore, fino a Casa Buschi; trasversale Casa Buschi cascina Bellaria; strada Casa Boccine, Monteraschio, Casa dei Re, indi dorsale che scende fino alla quota 132 sulla sponda destra del torrente Trebbia.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Massazza (Vercelli), dell'estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: confine con il comune di Benna;

est: confine con il comune di Mottalciata;

sud: confine con il comune di Villanova Biellese;

ovest: strada statale Vercelli-Biella.

Per il periodo 1° agosto 1952 31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Pomarance (Pisa), dell'estensione di ettari 325 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale di Montegemoli, dal botro delle Piagge, fino a botrello di San Tommaso;

est: botrello di San Tommaso fino all'incontro col botro Corbolino; botro Corbolino fino ad incontrare la strada comunale delle Valli;

sud: strada comunale delle Valli fino al torrente Trossa;

ovest: torrente Trossa fino al botro Corbolino; botro Corbolino fino all'incontro con il botro delle Piagge; botro delle Piagge fino alla strada comunale di Montegemoli.

Per il periodo 1° agosto 1952 31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Viterbo, frazione San Martino al Cimino e Canepina, della estensione di ettari 900 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord ed *est*: strada nazionale Cassia Antica;

sud ed *ovest*: mulattiera.

Per il periodo 1° agosto 1952 31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Cantiano (Pesaro), dell'estensione di ettari 852 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord-est: strada comunale Cantiano frazione Chiaserna fino all'altezza della località Fossato; da quota 467 torrente Bevano fino a quota 663; strada vicinale del Tino fino a raggiungere il confine comunale dei piani delle Serre;

sud: confine tra il comune di Cantiano e quello di Scheggia, provincie di Pesaro e Perugia, regione Marche e Umbria;

nord-ovest: da Cantiano, strada nazionale Flaminia fino al fosso dell'Inferno; quota 477, quota 702 e quota 788.

Per il periodo 1° agosto 1952 30 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Civitella Paganico, località Molino di Pari (Grosseto), dell'estensione di ettari 470, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Farma e fosso Merse;

est: fiume Ombrone;

sud: strada carrareccia da Casalmaggiore fino al fiume Ombrone;

ovest: fosso di Bellaria e torrente Farma.

(4238)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1947, 13 luglio 1949, 9 agosto 1950 e 26 luglio 1951, nella zona di Volpiano (Torino), dell'estensione di ettari 1600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 marzo 1953.

(4234)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la cattedra di igiene, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4354)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 settembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	649,50
» Genova	624,90	651 —
» Milano	624,91	650 —
» Napoli	624,90	648 —
» Palermo	624,90	650 —
» Roma	624,89	651 —
» Torino	624,91	650 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,91	650 —

Media dei titoli del 5 settembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,825
Id. 3,50 % 1902	63,375
Id. 3 % lordo	66,475
Id. 5 % 1935	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	74,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,575
Id. 5 % 1936	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,75

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 settembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 650,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	260264	220,50	Zucca *Luigia* fu Cesare, con usufrutto vitalizio a Morelli *Cesarina* di Paolo, vedova Zucca.	Zucca *Luisa* fu Cesare, con usufrutto vitalizio a Morelli *Antonietta* di Paolo, vedova Zucca.
Id.	444424	276,50	Zucca *Luigia* o *Luisa* fu Cesare, con usufrutto vitalizio a Morelli Antonietta di Paolo, vedova Zucca.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Rend. 5 % (1935)	212021	8.750 —	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a *Semerano* Carmela fu Giacomo Giovanni, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Semeraro* Carmela ecc., come contro.
Id.	226620	3.325 —	Cassitto Teresa fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a Semeraro Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giacomo Giovanni*, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Semeraro Carmela fu *Giacomo Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi).
Id.	212020	8.750 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, domiciliato in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a *Semerano* Carmela fu Giacomo Giovanni, dom. in Ostuni (Brindisi).	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Semeraro* Carmela ecc., come contro.
Id.	226619	3.325 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore. sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto a questa ultima.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Semeraro Carmela fu *Giacomo-Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	227924	3.000 —	Cassitto Raffaele fu Francesco Paolo, minore sotto la patria potestà della madre *Semerano* Carmela fu *Giovanni*, dom. in Ostuni (Brindisi), con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Semeraro* Carmela fu *Giacomo Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	229680	10.445 —	Come sopra con usufrutto come sopra.	Come sopra con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° agosto 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3932)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

78ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1952, alle ore 10 in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del Debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 78ª estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, passate a carico dello Stato in dipendenza delle convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4358)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Ravenna.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 19 giugno 1952, n. 318, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1952, registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 138, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno sita nel comune di Ravenna Sez. Savio, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del centro R. T. di Ravenna e distinta in catasto alla partita n. 2929, foglio n. 2, mappale n. 60, per la superficie di ettari 1.10.00.

(4210)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 28 aprile 1951 dal sig. Bruno Lorenzo, ex sottoispettore di dogana, avverso il decreto del Ministero delle finanze 6 marzo 1950, n. 1817, di destituzione dall'impiego.

(4287)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 7801 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 4 febbraio 1936, n. 4087/R Gab., con cui alla signora Gall Francesca ved. Windholz, nata a Wending il 2 febbraio 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cassani;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 31 marzo 1952 dal sig. Cassani Giovanni fu Matteo, figlio maggiorenne della predetta, in atto residente a Caldaro;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 4 febbraio 1936, n. 4087 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente al sig. Cassani Giovanni fu Matteo.

Per effetto di tale revoca il cognome del predetto viene ripristinato nella forma tedesca di Windholz.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 luglio 1952

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(4127)

N. 5615 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 4 aprile 1935, n. 769/R Gab., con cui al sig. Platter Giovanni fu Luigi, nato a San Martino in Passiria il 21 gennaio 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Plattini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 8 maggio 1952 dalla signora Plattini Anna di Giovanni, figlia del predetto, in atto residente a Chienes;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 4 aprile 1935, n. 769/R Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Plattini Anna di Giovanni viene ripristinato nella forma tedesca di Platter.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 luglio 1952

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(4129)

N. 8454 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 9 marzo 1926, n. 2116/R. Gab., con cui alla signora Alton Teresa di Mattia, nata a Livinallongo il 16 settembre 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Altoni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 luglio 1952 dal figlio maggiorenne della predetta, Francesco, in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 9 marzo 1936, n. 2116/R Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente al sig. Altoni Francesco.

Per effetto di tale revoca il cognome del predetto viene ripristinato nella forma tedesca di Alton.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette, e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 9 agosto 1952

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(4143)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 1° febbraio 1952, n. 5/2522, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lucca.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Membri:
Puccinelli prof. Enrico;
Buonomini prof. Giulio;
Pinzani dott. Gino;
Vivaldi prof. Livio, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Vannucchi dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Lucca.

Roma, addì 22 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4255)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 18 febbraio 1952, n. 8842, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Membri:
Negro prof. Giorgetto;
Durio prof. Emilio;
Maina dott. Roberto;
Alessandrini prof. Maria Ester, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Cuneo.

Roma, addì 25 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(4256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Arienzo (Caserta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Arienzo (Caserta) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arienzo (Caserta), nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1) Martinucci Maria di Francesco, punti 142,79;
2) Verlezza Rosa di Giuseppe, punti 121,76.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1952
Registro n. 28, foglio n. 158. — BARONE

(4032)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Arcidosso (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arcidosso (Grosseto) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arcidosso (Grosseto):

Tilli Gina di Santi, punti 70,73.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 157. — BARONE

(4031)

Graduatoria di merito per insegnanti tecnico-pratici della scuola di avviamento a tipo industriale femminile di Arzignano (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, riguardanti l'istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale tecnico e per gli istruttori pratici non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica e di avviamento professionale;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che dettano le norme per la iscrizione nei sopradetti ruoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici;

Visto il bando approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1950, n. 176;

Viste le successive variazioni approvate coi decreti Ministeriali 20 settembre 1950, 27 settembre 1950 e 30 gennaio 1951, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1950, n. 240, del 16 ottobre 1950, n. 238 e del 28 aprile 1951, n. 97;

Vista la graduatoria compilata dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arzignano (Vicenza) per un posto di insegnante tecnico-pratica;

Tenuto conto dei risultati della revisione disposta per l'accertamento, a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, della regolarità delle operazioni compiute e della legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria di merito per un posto di insegnante tecnico-pratica, assegnata alla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Arzignano (Vicenza):

Marchiori Luigia di Antonio, punti 92,50;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1952
Registro n. 28, *foglio n.* 159. — BARONE

(4033)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice, del Compartimento di Roma (8ª Sottocommissione), per l'espletamento del concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova, bandito con decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 750.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 4893, registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1952, registro n. 31, foglio n. 84 bilancio Trasporti, col quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova, con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Genova, Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 750;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - n. P.A.G. 41/24/Conc.208 in data 21 luglio 1952;

Decreta:

L'assistente lavori capo Oliva Bruno Antonino è nominato membro della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Roma (8ª Sottocommissione), in sostituzione del segretario tecnico capo Cavazza Bruno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1952
Registro bilancio Trasporti n. 33, *foglio n.* 159. — MONACELLI

(4356)

Sostituzione di un componente la Commissione, del Compartimento di Roma (4ª Sottocommissione), del concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova, bandito con decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 750.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 4893, registrato alla Corte dei conti addì 10 giugno 1952, registro n. 31, foglio n. 84 bilancio Trasporti, col quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova, con assegnazione ai Compartimenti di Torino, Genova, Milano, Roma, Bari, Palermo e Cagliari indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1951, n. 750;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G.42/24/Conc.228 in data 30 luglio 1952;

Decreta:

Il segretario tecnico capo Mariani geom. Emilio è nominato membro della Commissione esaminatrice per il Compartimento di Roma (4ª Sottocommissione), del concorso a milleseicento posti di cantoniere in prova in sostituzione del segretario tecnico capo Fiorina geom. Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1952
Registro bilancio Trasporti n. 33, foglio n. 157. — MONACELLI

(4357)

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultante idonee nel concorso di cui in narrativa.

1. Esposito Letizia	punti	50,50
2. Cafaro Franceschina	»	47,63
3. Gambardella Angela	»	47,25
4. Cuoco Iolanda	»	46,88
5. Romano Esterina	»	45,19
6. Venturino Iole	»	45,00
7. Ciarleglio Elvira	»	42,88
8. Ventre Sistina	»	42,75
9. Coralluzzo Mafalda	»	42,31
10. Tamburrino Elena	»	42,00
11. Profice Emilia	»	41,88
12. Volzone Licia	»	41,00
13 Bodini Adelina	»	40,75
14. Bolognesi Lena	»	40,63
15. Vuolo Anna, coniugata con 4 figli)	»	40,00
16. Moio Palmira, (coniugata con 3 figli)	»	40,00
17. Rispoli Lucia, (coniugata con 1 figlio)	»	40,00
18. Pocci Clementina	»	39,00
19. Soriente Luisa	»	36,89
20. Urciuoli Caterina	»	36,75
21. Lanzillo Carolina	»	35,63
22 Rossetti Antonietta, (preferenza età)	»	35,00
23. Attianese Carmela, (preferenza età)	»	35,00
24. Senatore Maria, (preferenza età)	»	35,00
25. Velonà Iolanda	»	35,00

Salerno, 28 luglio 1952

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1950, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265:

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e designate alle competenti amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuna di esse e sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1. Esposito Letizia: Cava dei Tirreni (frazioni Santa Lucia-Pregiato);
2. Cafaro Franceschina: Nocera Superiore (2ª zona);
3. Gambardella Angela: Pellezzano;
4. Cuomo Iolanda: San Gregorio Magno;
5. Romano Esterina: Camerota (frazione Marina e Lentiscosa);
6. Venturino Iole: Sant'Arsenio;
7. Ciarleglio Elvira: Palomonte;
8. Ventre Sistina: Giffoni Sei Casali (frazione Sieti);
9. Coralluzzo Mafalda: Ceraso;
10. Tamburrino Elena: Trentinara;
11. Profice Emilia: Montecorice;
12. Volzone Licia: Cannalonga;
13. Bodini Adelina: Celle Bulgheria;
14. Bolognesi Lena: Morigerati;
15. Moio Palmira: Furore;
16. Rispoli Lucia: San Pietro al Tanagro.

La candidata Vuolo Anna, pur essendo stata dichiarata idonea al concorso, non ha avuto assegnazione di sede, perchè l'unica sede da lei richiesta, Nocera Superiore, è stata assegnata alla candidata Cafaro Franceschina, che la precede in graduatoria.

La condotta di Tramonti non è stata assegnata, perchè con decreto prefettizio 34705/2 del 14 agosto 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 23 agosto 1950 e sul bollettino amministrativo n. 15 del 22 agosto 1950, fu esclusa dal bando di concorso per unificazione delle condotte.

Salerno, 31 luglio 1952

Il Prefetto

(4110)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 16571/San. del 10 febbraio 1950, con il quale fu bandito il concorso per titoli e per esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 gennaio 1951;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Mazzilli Luigi fu Giuseppe	punti	123,500	su 150
2. Pensa Mario fu Giulio	»	116,750	»
3. Russo Massimo fu Salvatore	»	90,125	»
4. D'Amati Francesco di Michele	»	88,555	»
5. Cipriani Ciro fu Donatantonio	»	84,625	»
6. Galasso Antonio fu Michele	»	84,580	»
7. Pascarella Beniamino fu Savino	»	83,505	»
8. Grasso Salvatore fu Giuseppe	»	82,705	»
9. Montanari Manlio di Valerio	»	82,420	»
10. Testa Michelino fu Antonio	»	81,790	»
11. Gammarota Fernando fu Cesidio	»	80,665	»
12. Brunetti Umberto fu Arturo	»	80,415	»
13. Riolo Pietro fu Fedele	»	80,000	»
14. Ricciardi Matteo fu Giuseppe	»	79,710	»
15. Cela Gerardo fu Michele	»	79,500	»
16. Tricarico Pasquale di Leonardo	»	77,585	»

17. Pacilli Matteo fu Michele punti 75,070 su 150
18. D'Arienzo Antonio fu Libero » 73,040 »
19. Rendina Michele fu Antonio » 72,875 »
20. Cantatore Paolo Giuseppe di Benedetto » 72,250 »
21. Valentino Giuseppe fu Luigi » 70,585 »
22. Pannoli Francesco di Oreste » 70,125 »
23. Centola Michele fu Antonio » 68,960 »
24. Cinque Olderico fu Pasquale » 65,800 »
25. Del Mastro Michele di Antonio » 63,750 »
26. Russo Luigi di Lorenzo » 63,750 »
27. Paglia Giovanni fu Giuseppe » 62,500 »
28. Cinieri Francesco Paolo fu Nicola » 61,635 »
29. De Luca Ciriaco di Nicola » 61,000 »
30. Cela Gerardo fu Donato » 56,500 »
31. Timpani Tito di Edoardo » 56,250 »
32. Carrieri Felice fu Nicola » 53,750 »

Foggia, addì 14 luglio 1952

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 23599/San. in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Viste le domande dei concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede di condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Mazzilli Luigi: San Severo (4ª condotta);
2) Pensa Mario: Cerignola (2ª condotta);
3) Russo Massimo: Margherita di Savoia;
4) D'Amati Francesco: Cerignola (3ª condotta);
5) Cipriani Ciro: San Marco in Lamis (1ª condotta);
6) Galasso Antonio: San Nicandro Garganico (1ª condotta;
7) Pascarella Beniamino: Poggio Imperiale.

Foggia, addì 14 luglio 1952

Il prefetto: D'AIUTO

(4117)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 27 dicembre 1950, n. 18466, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 giugno 1951, n. 20478.2/9906;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

1. Nibid Elvira punti 57,821
2. Romanini Angela » 54,000
3. Masi Angelina » 52,836
4. Angelozzi Giuseppina » 52,337
5. Sechini Maria » 52,335
6. Di Gregorio Maria Concetta » 51,816
7. Cecchini Teresa » 51,050
8. Pala Maria » 50,835
9. Ioannoni Vera » 50,788
10. De Dominicis Elisabetta punti 50,698
11. Bucciarelli Severina » 50,566
12. Cavallari Maria Grazia » 49,790
13. Olmetti Gilda » 49,661
14. Volponi Ferdinandina » 49,430
15. Croce Lavinia » 49,003
16. Cannita Maria Giuditta » 48,916
17. Cistola Elena » 48,716
18. Lesiani Ida » 48,700
19. Di Lodovico Silvia » 48,415
20. Di Marco Francesca » 48,357
21. Iobbi Anna » 48,295
22. Marinaro Lucia » 48,239
23. Di Natale Maria » 48,083
24. Manzoni Luisa » 48,000
25. Pulsoni Maria » 47,820
26. Di Teodoro Evelina » 47,321
27. Vitelli Emma » 47,300
28. Pompei Elisabetta » 47,203
29. Battistina Dorinta » 47,187
30. De Laurentis Italia » 47,102
31. Cappelli Maria » 46,973
32. Masi Filomena » 46,570
33. Romualdi Zelinda » 46,124
34. Neri Elettra » 45,600
35. Chiodi Elda » 45,493
36. Fortieri Anna » 45,415
37. Bartolomei Amina » 45,080
38. Gelsomini Mafalda » 44,700
39. Melli Gina » 44,317
40. Iacobozzi Angela » 43,824
41. Pilotti Italia » 43,705
42. Di Pancrazio Carmela » 43,501
43. Dionisi Ennia » 42,892
44. Urbani Rubina » 42,091
45. Mazzitti Veneranda » 41,893
46. Anibaldi Carmela » 41,800
47. Lolli Rosina » 40,700
48. Felicioni Elena » 40,675
49. Di Lello Concetta » 40,503
50. De Annuntiis Elda » 39,175
51. Zorbini Vincenza » 38,900
52. Tulini Angela » 38,856
53. Di carlo Gemma » 38,393
54. Martegiani Annunziata » 37,856
55. Di Blasio Francesca » 37,825
56. Di Liborio Anna » 36,800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 11 agosto 1952

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 19542, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia, di cui al bando 27 dicembre 1950, n. 18466;

Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopra specificato, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna indicato:

Nibid Elvira: Montorio al Vomano (condotta unica);
Romanini Angela: Giulianova (1ª zona);
Masi Angelina: Controguerra (condotta unica);
Angelozzi Giuseppina: Civitella del Tronto (3ª zona);
Sechini Maria: Cortino (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 11 agosto 1952

Il prefetto: LONGO

(4120)

PREFETTURA DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto prefettizio n. 12981 del 5 giugno 1950, col quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quindici posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria in conformità delle vigenti disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso di cui alle premesse:

1. Viceconte Tommaso	punti	52,582
2. Martuscelli Luigi	»	51,332
3. Saluzzi Mario	»	50,846
4 De Stefano Domenico	»	50,811
5. Vulcano Paladino	»	50,096
6. Corleto Augusto	»	49,830
7. Pangrazio Rocco	»	49,581
8. Borneo Giovanni	»	48,580
9. Cunetta Giuseppe	»	48,480
10. Schiavoni Francesco	»	48,430
11 Valentino Giuseppe	»	47,959
12. Vomero Oreste	»	47,805
13. Orlando Domenico	»	47,324
14. Gerardi Michele	»	47,241
15. Chiarelli Francesco	»	46,694
16. Ferrara Giovanni	»	46,591
17. Masi Bonaventura	»	46,512
18. Pantone Giuseppe	»	45,500
19. Silvestri Vincenzo	»	45,445
20. Ghierghia Giuseppe	»	45,360
21. Salvatore Mauro	»	45,251
22. Failiace Francesco	»	45,133
23. Stolfi Angelo Vito	»	45,000
24. Verrastro Angelo	»	44,655
25. Sassano Giuseppe	»	44,031
26. Alfieri Giuseppe	»	44,000
27. Romano Giovanni	»	43,210
28. Mazzeo Luciano	»	42,524
29. De Palma Luigi	»	41,975
30. Chieppa Giuseppe	»	41,873
31. Lapenna Vito	»	40,686
32. Pubbico Giulio	»	40,619
33. Iula Giuseppe	»	40,500
34. Eufemia Gennaro	»	40,137
35. Cisaria Gaetano	»	40,090
36. Masini Antonio	»	40,000
37. Forte Luigi	»	39,554
38. Motolese Angelo	»	37,415
39. Musmanno Ottavio	»	37,412

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Potenza, addì 7 agosto 1952

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 21101, con il quale viene approvata la graduatoria generale del concorso per il conferimento di quindici posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 12981 del 5 giugno 1950;

Viste le domande dei candidati e le sedi chieste in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Viceconte Tommaso: Moliterno;
2) Martuscelli Luigi: Muro Lucano;
3) Saluzzi Mario: Lavello;
4) De Stefano Domenico: Tolve;
5) Vulcano Paladino: Castelluccio Inferiore;
6) Corleto Augusto: Spinoso;
7) Pangrazio Rosso: Marsicovetere;
8) Borneo Giovanni: Fardella;
9) Cunetta Giuseppe: Teana;
10) Schiavoni Francesco: Cersosimo;
11. Valentino Giuseppe: Maschito;
12) Vomero Oreste: Castelsaraceno;
13) Gerardi Michele: Brindisi di Montagna;
14) Chiarelli Francesco: Castelluccio Superiore;
15) Ferrara Giovanni: Nemoli.

I sindaci dei comuni di Moliterno Muro Lucano Lavello - Tolve Castelluccio Inferiore Spinoso Marsicovetere Fardella Teana Cersosimo Maschito Castelsaraceno Brindisi di Montagna Castelluccio Superiore e Nemoli sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 7 agosto 1952

Il Prefetto

(4109)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1949, n. 31963 - Div. san., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1949, e successive modifiche;

Visti i propri decreti 15 aprile 1952, n. 11327 Div. vet. e 22 maggio 1952, n. 16736 Div. vet., con i quali si provvedeva all'ammissione dei candidati veterinari che avevano presentato domanda di partecipazione al predetto concorso;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto ed i verbali relativi ai lavori da essa compiuti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1949:

1. Rioni dott. Giuseppe	punti	124,141	su 150
2. Posocco dott. Celeste Mario	»	106,054	»
3. Beotto dott. Ferruccio	»	105,156	»
4. Tassinari dott. Renzo	»	104,172	»
5. Marini dott. Giovanni Maria	»	100,828	»
6. Tinti dott. Carlo	»	100,609	»
7. Badiali dott. Bruno	»	99,154	»
8. Tria dott. Giuseppe	»	93,600	»
9. Visentini dott. Mario	»	89,095	»
10. Orioles dott. Giacomo	»	84,887	»
11. Ravignani de Piacentini dottor Gianfranco	»	84,685	»
12. Nardari dott. Antonio	»	80,794	»
13. Bortoli dott. Ottavio	»	73,547	»
14. Greco dott. Iseo, nato il 16 agosto 1923	»	70,000	»
15. Maggiori dott. Roberto, ex aequo, nato il 25 luglio 1927	»	70,000	»
16. Banchieri dott. Albino	»	61,118	»
17. Palombella dott. Nicola	»	56,943	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 11 agosto 1952

Il prefetto: FONTANELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1949, n. 31963 - Div. san., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1949;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1952, n. 22486 Div. vet., con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto, di cui al sopracitato bando;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso predetto, per la condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Rioni dott. Giuseppe: condotta veterinaria consorziale di Paese;

2) Posocco dott. Celeste Mario: condotta veterinaria comunale di Treviso;

3) Beotto dott. Ferruccio: condotta veterinaria consorziale di Arcade.

Le Amministrazioni comunali e consorziali interessate sono invitate ad effettuare la nomina del sanitario assegnato nel termine di giorni quindici dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 11 agosto 1952

Il prefetto: FONTANELLI

(4119)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 7389 del 22 marzo 1952, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Vista la nota di rinunzia dei sanitari designati a ricoprire rispettivamente le condotte di Tizzano Val Parma e Ponteceno di Bedonia;

Considerato che per le predette condotte non accettate devesi procedere alla nomina di altri sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono designati a ricoprire le condotte sanitarie a fianco di ciascuno indicate:

dott. Gherardi Mario: Tizzano (C. Lagrimone);

dott. Cassinari Andrea: Bedonia (C. Ponteceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 6 agosto 1952

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 7389 del 22 marzo 1952, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Viste le note di rinunzia dei sanitari nominati titolari rispettivamente delle condotte di San Lazzaro (Parma), Trinità (Congregazione San Filippo Neri), Roncole (Busseto), Fontanelle (Roccabianca), Ponte Ceno (Bedonia);

Considerato che per le condotte non accettate devesi procedere alla nomina di altri sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici sono designati a ricoprire le condotte sanitarie a fianco di ciascuno indicate:

dott. Quattromini Giuseppe: Polesine Parmense (condotta unica);

dott. Gialdi Pericle: Parma (condotta «Trinità», Congregazione San Filippo Neri);

dott. Gandini Giulio: Parma (condotta di San Lazzaro);

dott. Lamoretti Giuseppe: Busseto (condotta di Roncole);

dott. Franceschi Niso: Bedonia (condotta di Ponte Ceno);

dott. Rodelli Vittorio: Roccabianca (condotta di Fontanelle).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 1° luglio 1952

Il prefetto: MENEGHINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 7389 del 22 marzo 1952, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1949;

Vista la nota del comune di Polesine Parmense in data 25 luglio 1952, da cui risulta che il dott. Quattromini Giuseppe non ha accettato la condotta di quel Comune;

Considerato che per la condotta stessa devesi procedere alla nomina di altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Franceschi Niso è designato a ricoprire la condotta medica di Polesine Parmense;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 25 luglio 1952

Il prefetto: MENEGHINI

(4107)

PREFETTURA DI GROSSETO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il decreto prefettizio n. 12763/3 del 30 maggio 1952, con il quale è stato approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1948;

Considerato che i concorrenti Mannucci Pier Luigi, Pianelli Giovanni, Grodoli Enzo, Cappelletti Sergio hanno rinunciato alla nomina per la condotta medica di Frassine di Massa Marittima;

Che, pertanto, occorre dichiarare a vincitore il concorrente che li segue in graduatoria del concorso per la detta 2ª condotta di Massa Marittima;

Vista al riguardo, la dichiarazione di accettazione della nomina fatta dal dott. Gherardo Gherardi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gherardo Gherardi è dichiarato vincitore del concorso per la assegnazione della condotta medica di Frassine di Massa Marittima.

Grosseto, addì 8 agosto 1952

Il prefetto: RUSSO

(4101)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 8991 Div. San. del 12 giugno 1950 relativo al bando di concorso per il posto di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara;

Visti i decreti prefettizi n. 6321 e 6321/1 del 5 aprile 1952, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Antonucci Severino;

Attesa la vacanza della condotta suddetta per rinuncia del dott. Antonucci Severino e dei dottori Zendi Giuseppe e Cerasoli Fausto, successivamente interpellati;

Letta la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte degli altri candidati dichiarati idonei;

Considerato che il dott. Cirillo Lamberto ha chiesto la sede di Farindola;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La nomina del dott. Cirillo Lamberto a titolare della condotta medica di Farindola.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 1° agosto 1952

Il prefetto: SERENA

(4102)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Vista la regolarità della composizione della Commissione, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 60294/20400.12.29 del 14 marzo 1952;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria del concorso a due posti di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze è approvato come segue:

1. Lamanna Angiolo — punti 151,50 su 200
2. Faggioli Gino — » 137,83 »

Firenze, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per due posti di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Viste le disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati Lamanna dott. Angiolo e Faggioli dott. Gino, classificatisi rispettivamente primo e secondo nel concorso a due posti di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze, sono dichiarati vincitori del concorso medesimo.

Firenze, addì 31 luglio 1952

Il prefetto: GARGIULO

(4116)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 19184 del 9 giugno 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del pubblico concorso a nove posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1949, in provincia di Lecce;

Visto il proprio decreto pari numero del 9 giugno 1952, con il quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che a seguito della rinuncia presentata dalla signorina Zagà Antonietta, Schiavone Maria e Mignani Irma assegnatarie rispettivamente delle condotte ostetriche di Alezio, San Donato (frazione di Galugnano) e Taviano (1ª condotta), occorre provvedere alla designazione delle altre candidate che seguono immediatamente in graduatoria ed abbiano chiesto le suddette sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In seguito alle rinunzie delle ostetriche Zacà Antonietta, Schiavone Maria e Mignani Irma, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata, le signorine ostetriche seguenti:

1) Schiavone Maria: Alezio;
2) Mignani Irma: San Donato (frazione Galugnano);
3) Cosettini Bianca: Taviano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1952

Il prefetto: MIGLIORE

(4100)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.